CAMERA DEI DEPUTATI N. 2761

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEL GAUDIO

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* abrogativo

Presentata il 24 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'abuso dell'istituto referendario ha portato ad una disaffezione del popolo verso un istituto di democrazia diretta di particolare rilevanza. Occorre recuperare al più presto la sua funzione, altrimenti le conseguenze potrebbero essere irreparabili, come dimostra la seguente tabella di proposte referendarie, assurde ma giuridicamente possibili:

1) Cancellare la manutenzione degli aerei.

Finalmente ciascun velivolo potrà morire in pace, quando sarà giunto il momento, con i suoi passeggeri.

« La legge 23 maggio 1980, n. 242 è abrogata ».

2) Eliminare i semafori.

Solo così potremo provocare l'aumento degli « investimenti » e la ripresa economica (delle case automobilistiche).

« Gli articoli 41 e 146, comma 3, del codice della strada sono abrogati ».

3) Abrogazione dell'articolo 416-*bis* del codice penale (associazione mafiosa).

Possiamo mai preoccuparci di cento straccioni che mangiano la pizza ? La mafia non esiste.

« L'articolo 416-*bis* del codice penale è abrogato ».

4) *Abolizione del furto.*

Tutti per uno, uno per tutti. Ciò che è mio è tuo.

« Gli articoli 624, 625, 626 e 627, del codice penale, sono abrogati ».

5) Riabilitazione della Loggia P2.

Ancora con questa massoneria deviata ! Sono tutti galantuomini. Di deviati qui ci sono solo i giudici onesti; la « devianza giudiziaria » va chiusa in riformatorio.

« La legge 25 gennaio 1982, n. 17, è abrogata ».

6) *Niente francobollo sulle lettere.*

Mica gli antichi davano qualcosa al piccione viaggiatore ! E allora perché noi dobbiamo pagare il postino lumaca ?

« Gli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, *sono abrogati* ».

7) Una giusta sanzione per i tangentisti.

Leviamoci di torno reati come corruzione e concussione, anche per riattivare la pubblica amministrazione; altrimenti tutti, politici e funzionari, hanno paura di firmare; e si bloccano gli appalti, l'edilizia, il commercio, la pulizia delle scale.

« Gli articoli 317, 318, 319, 320, 321 e 322 del codice penale sono abrogati ».

8) *La matematica è inutile, ci sono le* calcolatrici, anche ad energia solare.

Bisogna impiegare bene il proprio tempo; imporre ai giovani di imparare la matematica è stupido, tanto c'è la macchinetta.

« Il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 è abrogato ».

9) Nessun salario agli operai (« sospetta » incostituzionalità).

Ora stanno proprio esagerando ! Cosa devono fare con tutti quei soldi ? Quando *saranno vecchi gli daremo la pensione* della Mediolanum. Anche se...potremmo dare loro uno stipendio, senza nemmeno farli lavorare; l'importante è che abbiano qualche spicciolo per consumare i prodotti che pubblicizziamo in TV.

« L'articolo 2099 del codice civile è abrogato ».

10) L'obbligo di fedeltà spetta solo a « lei ».

« All'articolo 143 del codice civile, primo comma, sono soppresse le parole "il marito e", le sillabe "no" di "acquistano" e "assumono". Al secondo comma è soppressa la parola "reciproco".

11) No all'eredità per i figli.

Va soppressa la norma che rende i figli eredi dei genitori. Non devono avere niente.

« All'articolo 536 del codice civile, primo comma, sono soppresse le parole « i figli legittimi, i figli naturali ». Sono abrogati il secondo e il terzo comma. All'articolo 565 sono soppresse le parole: « ai discendenti legittimi e naturali ».

12) Il *de cuius* le può imporre la vedovanza.

Se fra cento anni uno di voi parte per la luna, può subordinare l'acquisto dell'eredità da parte della moglie alla circostanza che *rimanga vedova per sempre.*

« All'articolo 636, primo comma, del codice civile, è soppressa la sillaba « il » della parola « illecita ».

13) Spegniamo la TV; per sempre !

La scatola vuota ci ha rotto le scatole. Ritorneremo alla sana lettura e alle serate accanto al focolare.

« È abrogato l'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché l'articolo 16, comma 1, salvo le parole « La diffusione sonora e televisiva.. è subordinata al rila-

scio di concessione », e al comma 13 « la *concessione non può ... essere rilasciata* ». Sono altresì abrogate tutte le norme incompatibili con il nuovo testo normativo.

14) Nessun limite di età agli elettori del sindaco.

Si parla tanto di amministratori *baby*. Che facciano meglio dei grandi ?

« È abrogato l'articolo 13 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, nella parte in cui rinvia alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, al cui articolo 1 vanno soppresse le parole « che abbiano compiuto il 21 anno di età », in relazione all'articolo 2 del codice civile ».

15) Autostrade gratis.

Ma vi pare che con tutte le file, i lavori in corso, i limiti di velocità, le cinture di sicurezza, i sediolini per i bambini, i panini avariati negli Autogrill, dobbiamo anche pagare il pedaggio autostradale ?

« All'articolo 26, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è soppressa la lettera *f)* ».

16) Niente carcere per i sequestri di persona.

Tanto i riscatti li pagano i servizi segreti.

« All'articolo 630, primo comma, del codice penale, sopprimere le parole: « con la reclusione da venticinque a trenta anni »; al secondo comma sopprimere le parole: « con la reclusione di anni trenta ».

17) Ragazzi, niente più libri a scuola.

Per eliminare l'inutile peso che gli studenti ogni giorno devono portare nei loro zainetti firmati; purché poi non rinuncino agli zaini, se no vanno in crisi le aziende che li producono. La cultura è oralità, lo dimostra anche Omero.

« È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1948, n. 175 ».

18) Ritorniamo al baratto.

Onde frenare la pazza corsa verso l'accumulazione della ricchezza, l'unico rimedio possibile è l'abolizione dei soldi.

« L'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è abrogato ».

Si propone, pertanto, la proposta di legge in esame da intendersi collegata alla proposta di legge costituzionale n. 2760 che modifica l'articolo 75 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti:

« Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice di pace, o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in tale caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale procede alle autenticazioni nel suo ufficio e dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma ».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole da: « Al fine di raccogliere » sino a: « nei fogli » sono sostituite dalle seguenti: « Per il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione è necessario raccogliere le firme di 1.000.000 di elettori da parte di almeno 500 promotori, ognuno dei quali può sottoscrivere un solo quesito referendario. Nei fogli ».

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è abrogato.

ART. 4.

1. L'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — *1.* Salvo il disposto dell'articolo 31, le richieste di *referendum* devono essere depositate dai promotori, o da almeno dieci delegati, in ciascun anno dal 1° al 31 gennaio. Esse sono immediatamente trasmesse alla Corte costituzionale per la decisione sulla loro ammissibilità a norma dell'articolo 75 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte costituzionale fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 febbraio e nomina il giudice relatore. Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione d'ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri, i quali, fino a cinque giorni prima della data fissata per la deliberazione, possono depositare memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di *referendum*.

3. La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, decide con sentenza da pubblicare entro il 10 marzo, quali richieste sono ammesse e quali respinte.

4. Della sentenza è data d'ufficio immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori. Entro cinque giorni il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. Dalla data della comunicazione ai delegati o presentatori della richiesta ammessa decorre il termine per la raccolta delle prescritte firme degli elettori, che devono essere presentate all'Ufficio centrale per il *referendum* entro il 30 settembre ».

ART. 5.

1. L'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — *1.* L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione,

entro il 30 novembre, esamina le richieste dichiarate ammissibili dalla Corte costituzionale. Se rileva irregolarità, assegna con ordinanza ai presentatori o delegati il termine di dieci giorni per la sanatoria, se consentita, e per la presentazione di memorie intese a contestarne la sussistenza.

2. Entro il 31 gennaio l'Ufficio decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità delle richieste, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia. L'ordinanza è comunicata e notificata a norma dell'articolo 13 ».

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dai seguenti:

« Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, di cui al comma 2 dell'articolo 33, il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.

In caso di pluralità di richieste ammesse a *referendum*, la votazione ha luogo entro i suddetti termini con preferenza per quelle concentrate, per un numero complessivo di quesiti non superiore a tre; per le altre richieste ammesse il *referendum* è indetto per l'anno o per gli anni successivi in ragione di non più di tre per ciascun anno.

Nella fissazione del *referendum* si tiene conto dell'ordine di presentazione delle richieste ».